

- (7) L'obbligo di comunicare informazioni su eventi, inconvenienti, atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori nel settore della sicurezza aerea stabiliti nel presente regolamento lascia impregiudicati gli attuali obblighi di comunicazione relativi a determinati eventi di sicurezza aerea aventi un impatto sulla sicurezza aerea stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dalle relative norme di attuazione. Tali norme di attuazione saranno modificate per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (8) Per garantire il necessario livello di riservatezza, le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere protette durante il loro trattamento e la loro conservazione e tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per fini diversi dalla sicurezza aerea. La riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate nella relazione dovrebbe essere salvaguardata, fatti salvi gli obblighi in materia di procedimenti penali, disciplinari o amministrativi previsti dal diritto nazionale.
- (9) Per garantire la tempestività di qualsiasi iniziativa necessaria da parte della Commissione, di altri Stati membri, di altre autorità nazionali, comprese le autorità per la sicurezza aerea, dell'industria e dei partner internazionali, è opportuno stabilire procedure adeguate per condividere, se del caso, le informazioni pertinenti contenute nelle relazioni e per le azioni di follow-up.
- (10) Per garantire una panoramica efficace degli eventi e degli inconvenienti di sicurezza aerea nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente statistiche sulle relazioni ricevute e sulla loro analisi.
- (11) Gli eventi di sicurezza aerea dovrebbero essere comunicati in modo armonizzato mediante un modello standardizzato per la comunicazione di tali informazioni. Tale modello si basa sul materiale orientativo esistente elaborato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e reso disponibile nel documento «Reporting of Aviation Security Occurrences and Incidents» pubblicato nel giugno 2022.
- (12) Inoltre l'esperienza acquisita con l'attuazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008, nonché l'evoluzione della metodologia globale di monitoraggio della conformità e della terminologia settoriale, hanno dimostrato la necessità di apportare lievi modifiche alle specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. Tali modifiche riguardano alcune definizioni (come le misure di sicurezza) e miglioramenti delle disposizioni esistenti (come la determinazione della frequenza per le ispezioni degli aeroporti).
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 300/2008. Poiché si ritiene che il numero e la portata delle modifiche introdotte modifichino in modo significativo l'attuale allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008, è più opportuno sostituire tale allegato.
- (14) L'istituzione del meccanismo e del processo per la comunicazione, la classificazione, il trattamento, la conservazione, la protezione, l'analisi e l'aggregazione delle informazioni sugli inconvenienti di sicurezza aerea, sugli atti di interferenza illecita e sui relativi atti preparatori richiede un periodo preparatorio adeguato. L'applicazione di alcune delle relative disposizioni di cui all'allegato dovrebbe pertanto essere ritardata per concedere agli Stati membri il tempo necessario per garantire un adempimento efficace ed efficiente delle prescrizioni.
- (15) Il gruppo consultivo delle parti interessate istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 300/2008 è stato consultato e strettamente coinvolto nell'elaborazione delle nuove prescrizioni aggiunte in materia di comunicazione degli eventi di sicurezza aerea.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj>).

